



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: **Gregorio** Luigi nato a Felitto il 01/10/1953 c.f. GRGLGU53R01D527W
matr. 20974

C.T.U. : **Fiore** Angelo Via Aldo Moro Pontecagnano Faiano (SA) c.f. **FRINGL67R30H703X**

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, rivalutazione monetaria, oneri riflessi, irap, compenso CTU

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 202/2016, pronunciata il 17/02/2016 , in parziale accoglimento del ricorso in appello proposto dall' Ente regionale, avverso la sentenza n. 6881/2012 del Tribunale di Salerno ha condannato la Regione Campania al pagamento di €. 1.919,51 in favore dell'appellato sig.Gregorio Luigi , a titolo di differenze retributive a seguito di ricostruzione di carriera, in luogo della somma liquidata dal primo Giudice, oltre accessori dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo da calcolare ai sensi dell'art. 429 cpc (secondo il meccanismo di calcolo di Cass. Sez. Unite n.38/2001) fino al 31/12/1994, ed ai sensi dell'art. 16, co. 6, legge n. 412/1991 (cioè con esclusione del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali) in virtù dell'art. 22,co 36 legge n. 724/1994 dal 01/01/1995 in poi;

La Corte di Appello di Salerno ha altresì, compensato per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e ha posto a carico della Regione Campania il compenso per il CTU, liquidato in €. 1.200,00 per onorario in favore del dott. Angelo Fiore (Decreto R.G. n. 1182/2013).

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 125779 del 21/02/2017 ,ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n.247018 del 04/04/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti al predetto appellato, come statuito dalla sentenza in argomento.

Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente



confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 125779 del 21/02/2017, ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si provvede autonomamente in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 19163/2015, a relazionare in merito alla vicenda fattuale alla base del giudicato in oggetto:

Con la sentenza n.202 del 17/02/2016 della Corte d'Appello di Salerno -Sez. Lav.-, ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza n.6691/2012 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno con la quale la Regione Campania è stata condannata all'inquadramento del dipendente Gregorio Luigi ai fini giuridici ed economici nella VI qualifica funzionale del CCNL autonomie locali ex art.3 legge regionale n.52/1974, nonché nella VII qualifica funzionale ex art.36 legge regionale n.27/84 dall'assunzione (01/07/1978) e fino al 31/03/1999, e nella categoria D del CCNL dal 01/04/1999 a tutt'oggi, e al pagamento delle conseguenziali differenze retributive.

La Corte in riforma della impugnata sentenza, ha condannato la Regione al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 1.919,51, in luogo della somma liquidata dal primo giudice, oltre accessori dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, da calcolarsi ai sensi dell'art.429 cpc.,compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e ponendo, altresì, a carico dell'Ente regionale il compenso per il CTU.

In termini, spiega il Collegio, il diritto dell'appellato alla ricostruzione della carriera è stato già riconosciuto dal Giudice Amministrativo; infatti il Tar della Campania, Sezione di Salerno, con sentenza n.250/2007 – resa tra vari lavoratori (tra cui l'appellato), l'ERSAC e la Regione Campania, ha ritenuto sussistente il diritto al riconoscimento dell'anzianità economica e giuridica per il servizio prestato, ai sensi della legge 285/1977, prima della immissione in ruolo, ritenendo fondata la domanda di condanna degli Enti al pagamento delle differenze retributive e previdenziali in base alla legge regionale.18/1990, oltre accessori.

Il giudicato amministrativo appena citato rileva, tra l'altro, che nel caso dei dipendenti di un ente strumentale (tra i quali l'ERSAC) della Regione Campania assunti ai sensi della legge del 1977 sopra specificata, si estende a loro favore i benefici della legge n.144/1989 il cui art. 1 riconosce lo stesso "trattamento retributivo e previdenziale previsto per il personale di ruolo dell'Ente medesimo dalla data di inizio del rapporto di lavoro per l'effetto dell'attivazione di progetti socialmente utili di cui alla legge regionale n.18/1990".

Il Giudice del lavoro di secondo grado, specifica inoltre, che il predetto giudicato costituisce atto vincolante e non più soggetto a riesame in sede di gravame, pertanto l'appellato ha diritto alle differenze retributive derivanti dalla ricostruzione di carriera.

In ordine al *quantum*, atteso il contrasto tra le parti concernenti il calcolo delle somme da attribuire al Ferrara derivante dalla ricostruzione della carriera,così



come sopra definita, il collegio ha ritenuto opportuno conferire incarico contabile al CTU, dott. Angelo Fiore, chiedendo in particolare allo stesso Consulente di calcolare gli importi spettanti al ricorrente in parola relativi al periodo che va dalla data di inserimento dell'appellato nei ruoli dell'ERSAC (01/07/1978) fino al 2007 (data di inserimento nei ruoli della Regione).

Pertanto, secondo il calcolo elaborato dal CTU per effetto della operata ricostruzione di carriera, spettano al lavoratore complessivi € 15.143,38, di cui vanno ovviamente detratte le somme già corrisposte per effetto della esecuzione della sentenza TAR (€ 13.223,87), onde in concreto il credito dell'appellato risulta pari ad € 1.919,51.

A tale proposito, si evidenzia infine, che la detrazione della somma già pagata all'appellato è doverosa " *atteso che essa, pur non essendo interamente soddisfattiva del credito del lavoratore, è stata comunque già erogata per lo stesso titolo in seguito alla ricostruzione della carriera operata dall'Ente di provenienza.*

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 202/2016 della Corte di Appello di Salerno, pronunciata il 17/02/2016

TOTALE DEBITO**€. 7.229,63****Gregorio Luigi** matr. 20974

• differenze retributive	€. 1.919,51
• Interessi legali fino al 31/12/1994 su diff. Retributive	€. 1.197,93
• rivalutazione fino al 31/12/1994 su diff. Retributive	€. 962,62
• Interessi legali 01/01/1995-27/07/2017	€. 949,94
• Oneri riflessi	€. 513,91
• IRAP	€. 163,16
	<u>5.707,07</u>

Compenso CTU dott. **Fiore** Angelo**€. 1.522,56**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

sentenza n. 202/2016 della Corte di Appello di Salerno, pronunciata il 17/02/2016;
decreto di liquidazione R.G. n. 1182/2013 emesso dalla Corte di Appello di Salerno a favore del CTU dott. Fiore Angelo;

- Prospetto di calcolo compenso CTU Napoli, 05/05/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe IannielloIl Dirigente
dott. Bruno De Filippis



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei Magistrati:

dott. Romano Gibboni	Presidente
dott. Alessandra Chianese	Consigliere
dott. Lia Di Benedetto	Consigliere rel.

ha pronunciato all'udienza del 17/02/2016 la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al n. 1182/2013 del ruolo generale appelli lavoro

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Alba Di Lascio ed elettivamente

domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale *ad lites* e provvedimento autorizzativo;

APPELLANTE

E

GREGORIO LUIGI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luciano Di Donato e Francesco Casertano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Maddaloni, via Roma n. 43, giusta procura a margine della memoria difensiva in appello;

APPELLATO

OGGETTO: ricostruzione carriera.

Appello avverso la sentenza n. 6681/2012 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: accogliere l' appello, con riforma della gravata sentenza e rigetto della domanda avanzata dalla controparte nel ricorso di primo grado, con vittoria di spese.

Per l'appellato: rigettare l'appello, confermando la gravata sentenza, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 02/07/2012 Gregorio Luigi premesso di essere stato dipendente dell'ERSAC dall'01/07/1978; che con legge regionale n. 1 del 19/1/2007 l'ente veniva soppresso e i lavoratori venivano trasferiti alla Regione; di avere adito il TAR per il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera, ottenendo sentenza favorevole n. 250/2007; che la ricostruzione della carriera effettuata dall'ERSAC non rispettava le statuizioni del Giudice Amministrativo, in quanto violava: l'art. 3 legge regionale n. 52/1974 (applicando erroneamente il parametro 160 equivalente al livello VI), l'art. 1 legge regionale n. 12/1981 (non applicabile *ratione temporis*), l'art. 36 legge regionale n. 27/84 (non attribuendo il livello superiore VII), la legge regionale n. 1/2002 (considerando quale data di assunzione il 02/06/1984, e non quella effettiva dell'01/07/1978, né quella del 01/01/1983 prevista dalla legge stessa), il CCNL 31/03/1999 (in quanto non applicava le qualifiche introdotte dal predetto CCNL né le relative progressioni economiche); che il TAR dichiarava poi il difetto di giurisdizione, con devoluzione al Giudice ordinario, in quanto il provvedimento ERSAC di ricostruzione era successivo al 30/06/1998; adiva in riassunzione il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di condannare la

Regione all'inquadramento ai fini giuridici ed economici nella VI qualifica funzionale del CCNL autonomie locali ex art. 3 legge regionale n. 52/1974, nonché nella VII qualifica funzionale ex art. 36 legge regionale n. 27/1984 dall'assunzione (01/07/1978) oppure dal 01/01/1983 e fino al 31/03/1999, e nella categoria D del CCNL dal 01/04/1999 a tutt'oggi, con attribuzione delle relative posizioni economiche mediante l'applicazione dei successivi contratti del comparto Regioni – Autonomie locali e con pagamento delle differenze retributive maturate (€ 40.842,60) oltre accessori per un totale complessivo di € 91.147,43, oltre ulteriori accessori e spese di lite.

Nel costituirsi in giudizio la Regione deduceva: che l'ERSAC, in applicazione della sentenza del TAR, aveva riconosciuto l'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici per il servizio prestato dal ricorrente come lavoratore ex lege n. 285/1977, prima della assunzione in ruolo ai sensi dell'art. 3 legge regionale n. 52/74; che l'ente aveva disposto altresì la corresponsione dei benefici economici derivanti dalla ricostruzione della carriera, autorizzando il pagamento del conguaglio scaturente dalla differenza tra il trattamento economico regionale e quanto effettivamente percepito dall'inizio del rapporto di lavoro e fino alla data

di immissione nei ruoli, compresi interessi legali e/o rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724/1994; che con la successiva sentenza n. 14083/2007 il TAR aveva accolto la richiesta sulla “mancata ricostruzione della carriera a tutt’oggi e non solo fino al 02/06/1984 in contrasto con la decisione n. 8344/2006”, e con atto n. 23700 del 09/11/2010 il TAR ordinava alla Regione di provvedere entro 60 giorni; che la Regione, preso atto di quanto sopra, dato atto della ricostruzione della carriera da parte dell’ERSAC fino al 1984 e della applicazione dei contratti succedutisi nel tempo dal 1984 alla data di transito nei ruoli regionali, e tenuto conto delle applicazioni contrattuali operate dopo tale transito, rilevava che non residuavano somme da corrispondere al lavoratore.

Deduceva quindi l’infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza emessa in data 28/12/2012 e depositata in data 11/01/2013 il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso e condannava la Regione al pagamento dell’importo chiesto in ricorso e alle spese processuali.

Avverso tale pronunzia la Regione proponeva appello con ricorso depositato in data 11/07/2013, censurando la valutazione operata dal primo Giudice.

In particolare, l'appellante ribadiva che l'ERSAC aveva dato esecuzione alla sentenza del TAR n. 250/2007 con delibera n. 9037 del 30/04/2007, in cui riconosceva l'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici ed i benefici di cui alla legge regionale n. 18/1990; che con delibera n. 9049 del 18/05/2007 l'ERSAC calcolava il totale lordo spettante al lavoratore quale differenza fra il trattamento economico regionale e quanto effettivamente percepito dall'inizio del rapporto di lavoro; che con delibera n. 9073 del 05/06/2007 veniva poi ricostruita la carriera.

Rammentava nuovamente che, a seguito di ulteriore impugnativa del lavoratore, il TAR con sentenza n. 14083/2007 accertava la "mancata ricostruzione della carriera a tutt'oggi e non solo fino al 02/06/1984", ordinando all'Amministrazione di provvedere in tal senso; che la Regione, dopo le necessarie verifiche, appurava che non residuavano somme a credito del lavoratore, essendo stati applicati i contratti succedutisi nel tempo dal 1984 alla data di transito nei ruoli regionali.

Eccepiva che alla stregua dei precedenti giudicati l'attuale ricorso del lavoratore era inammissibile per violazione del *ne bis in idem*.

Censurava la sentenza del Tribunale, secondo cui era pacifico che il livello di provenienza del ricorrente fosse il parametro 160, mentre invece tale

assunto era non solo errato ma anche non dimostrato in giudizio, non avendo il lavoratore dato prova del diritto al livello VI.

Rilevava infatti: che il lavoratore era in possesso del titolo di studio di scuola media secondaria; che la legge regionale n. 12/1981 prevedeva l'inquadramento secondo il titolo di studio; che i dipendenti muniti di detto titolo erano inseriti nel livello V; che al livello V corrispondeva il parametro economico 167, onde la ricostruzione operata era corretta.

Sottolineava infine che in ogni caso, il calcolo degli eventuali accessori del credito retributivo doveva avvenire senza cumulare interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi della legge n. 724/1994.

Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio con memoria depositata in data 07/05/2014, l'appellato deduceva l'infondatezza del gravame, ripercorrendo il pregresso contenzioso ed invocando l'efficacia dei giudicati resi dal Giudice amministrativo; ribadiva la correttezza della sentenza impugnata e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

All'udienza odierna, dopo la discussione dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dalla Regione è parzialmente fondato.

Come si evince dagli atti, il diritto dell'appellato alla ricostruzione della carriera è stato già riconosciuto dal Giudice Amministrativo.

Il TAR Campania, Sezione di Salerno, con sentenza n. 250/2007 - resa tra vari lavoratori (tra cui l'appellato), l'ERSAC e la Regione Campania - ha ritenuto sussistente il diritto al riconoscimento dell'anzianità economica e giuridica per il servizio prestato, ai sensi della legge n. 285/1977, prima della immissione in ruolo, ed ha ritenuto fondata la domanda di condanna dei predetti enti al pagamento delle differenze retributive e previdenziali spettanti in base alla legge regionale n. 18/1990, oltre accessori.

In particolare, il Giudice amministrativo ha dichiarato di condividere l'orientamento già affermato dal TAR Campania, Sezione di Napoli (n. 4501/2006 e n. 8508/2006) e dal Consiglio di Stato, Sez. VI (n. 2071/1999 e n. 2072/1999).

Ha rilevato che, nel caso dei dipendenti di un ente strumentale della

Regione assunti ai sensi della legge n. 285/1977, il diritto azionato è sancito dalla legge regionale n. 18/1990, che estende a loro favore i benefici della legge n. 144/1989 il cui art.1 riconosce “il trattamento retributivo e previdenziale previsto per il personale di ruolo dell’Ente medesimo dalla data di inizio del rapporto di lavoro per l’effetto dell’attivazione di progetti socialmente utili di cui alla citata legge”.

Il TAR ha quindi condannato le Amministrazioni alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive con i relativi accessori.

Sulla scorta del predetto giudicato, che costituisce atto vincolante e non più soggetto a riesame in questa sede, pertanto, l’appellato ha diritto alle differenze retributive derivanti dalla ricostruzione della carriera.

In ordine al *quantum* va notato che la stessa Regione ha evidenziato che il TAR con successiva sentenza n. 14083/2007 ha accertato la “mancata ricostruzione della carriera a tutt’oggi e non solo fino al 02/06/1984”, ritenendo che la ricostruzione operata dall’ente non fosse conforme a quanto disposto dal precedente giudicato.

Nella delibera ERSAC infatti l’anzianità veniva riconosciuta all’appellato solo fino al 01/06/1984.

Nell’espone le modalità con cui ha dato esecuzione al giudicato, poi, la

Regione ha dedotto di avere “dato atto della ricostruzione di carriera operata dall’ERSAC fino al 1984”, e della “applicazione dei contratti succedutisi nel tempo” dal 1984 in poi, assumendo che nessuna somma residuerebbe a credito del ricorrente.

Dette allegazioni, oltre che generiche, non appaiono conferenti, atteso che il computo effettuato all’epoca dall’ERSAC era già stato ritenuto non congruo dal TAR, come evidenziato dalla stessa Regione nella memoria difensiva.

Atteso il contrasto tra le parti circa il calcolo del *quantum* derivante dalla ricostruzione della carriera, il collegio ha conferito incarico contabile al CTU, dott. Angelo Fiore.

In particolare, nel quesito si è fatto riferimento al periodo che va dalla data di inserimento dell’appellato nei ruoli dell’ERSAC (01/07/1978) fino al 2007 (data di inserimento nei ruoli della Regione).

Infatti, come sopra esposto, il TAR con la sentenza n. 14083/2007 ha già accertato la “mancata ricostruzione della carriera a tutt’oggi e non solo fino al 02/06/1984” ed ha per tale motivo ritenuto non adeguata la ricostruzione operata dall’ERSAC (che si fermava appunto al 1984), mentre è pacifico che, dopo l’inserimento nei ruoli della Regione,



l'appellato abbia percepito il trattamento economico previsto dal CCNL di comparto.

In ordine all'inquadramento, poi, si è fatto riferimento a quello riconosciuto dal datore di lavoro (livello V), non potendosi basare il calcolo sul superiore livello (livello VI) rivendicato in giudizio dal lavoratore e posto a base del conteggio di parte.

Giova a questo punto rammentare che costituisce circostanza pacifica tra le parti il possesso da parte dell'appellato del diploma di scuola media superiore, come pure l'assegnazione a mansioni di concetto.

Ora, in primo luogo l'articolo unico della tabella A allegata alla legge regionale n. 11/1974 include nel "livello di concetto" i dipendenti muniti di "diploma di scuola media di secondo grado".

In secondo luogo l'art. 3 legge regionale n. 52/1974, che ha regolato lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, ha stabilito che il personale dello Stato trasferito alla Regione a norma della legge n. 281/1970, dovesse essere inquadrato nel ruolo della Regione a decorrere dal 01/04/1972 "nel livello corrispondente alla carriera di provenienza" e con valutazione del servizio prestato in precedenza presso qualsiasi ente pubblico, anche diverso da quello di diretta provenienza.

In terzo luogo l'allegato 1 alla legge regionale n. 12/1981 include nel livello V i dipendenti muniti del "diploma di scuola media secondaria superiore e/o diploma professionale se richiesto", mentre inserisce nel superiore livello VI i lavoratori provvisti di "diploma di laurea".

E identico contenuto hanno gli artt. 8 e 9 della legge stessa, che enunciano le declaratorie professionali e le mansioni corrispondenti a detti livelli V e VI, nonché il titolo di studio e il parametro.

In quarto luogo, l'art. 36 legge regionale n. 27/1984, nel prevedere la nuova classificazione del personale di ruolo della Regione a decorrere dal 01/01/1983, dispone la tabella di corrispondenza ai fini del "primo inquadramento nelle qualifiche funzionali", inserendo i dipendenti di cui al precedente livello V legge n. 41/81 nel nuovo livello VI con tale decorrenza (01/01/1983).

Infine, il CCNL enti ed autonomie locali del 31/03/1999 ha previsto l'inserimento nella categoria C1 dei lavoratori già inquadrati nell'ex livello 6.

Ne consegue che, sulla scorta dell'inquadramento iniziale nel livello "di concetto" già posseduto presso l'ERSAC nonché del corrispondente titolo di studio (diploma di scuola media superiore), la ricostruzione della

carriera dell'appellato va effettuata secondo i predetti criteri, in base al livello V (che corrisponde al titolo di studio e alle mansioni assegnate) con successivo passaggio al livello VI e infine alla categoria C1.

Secondo il calcolo elaborato dal CTU in riferimento a detta ipotesi (ipotesi A, pag. 13 della relazione scritta depositata il 19/01/2016) spettano al lavoratore complessivi € 15.143,38 per effetto della operata ricostruzione, da cui vanno ovviamente detratte le somme già corrisposte per effetto della esecuzione della sentenza del TAR (€ 13.223,87), onde in concreto il credito dell'appellato risulta pari ad € 1.919,51.

Risultano a questo punto infondate le osservazioni alla CTU mosse dalla parte appellata, atteso che – come già sopra ampiamente esposto – non può riconoscersi al lavoratore un inquadramento iniziale superiore.

Del resto, va notato che il giudicato del TAR ha solamente affermato il diritto alla ricostruzione della carriera previa valutazione del servizio pregresso in conformità a quanto statuito dall'art. 3 legge regionale n. 52/1974, senza invece affermare anche il diritto del lavoratore all'inquadramento iniziale nel superiore livello VI.

E in effetti dalla lettura della sentenza del Giudice amministrativo si evince che non era stata avanzata in quella alcuna specifica pretesa

inerente l'attribuzione del superiore livello VI sin dall'inizio della ricostruzione, e che la censura in seguito mossa dal TAR alla ricostruzione operata dall'ERSAC riguardava in realtà il solo periodo di riferimento, non avendo l'ente ricostruito la carriera del lavoratore anche per la parte successiva al 1984.

Le deduzioni di parte appellata in ordine al superiore livello, quindi, risultano ormai tardive, oltre che comunque infondate alla luce di quanto sopra esposto.

Costituisce invero circostanza pacifica in giudizio che l'appellato sia stato sempre adibito a mansioni corrispondenti all'inquadramento posseduto e/o attribuito dal datore, non avendo egli mai sollevato alcuna doglianza in merito, né davanti al Giudice amministrativo né in questa sede.

Per quanto riguarda, poi, le osservazioni inerenti il periodo incluso nel calcolo dal CTU, rileva il collegio che il quesito è stato formulato per il computo delle spettanze fino all'inserimento nei ruoli regionali (2007), atteso che è pacifico in giudizio che da tale data la Regione abbia applicato al lavoratore il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL di comparto in riferimento al livello C1 (nel quale sono stati inclusi i dipendenti provenienti dall'ex livello 6 al momento del passaggio alle

nuove qualifiche contrattuali, come da CCNL del 1999), con applicazione anche dei successivi rinnovi contrattuali.

La detrazione della somma già pagata all'appellato, infine, è doverosa, atteso che essa – pur non essendo interamente soddisfattiva del credito del lavoratore - è stata comunque già erogata per lo stesso titolo in seguito alla ricostruzione della carriera operata, sia pure in modo incompleto, dall'ente di provenienza.

La condanna va emessa in questa sede pertanto limitatamente all'ammontare ancora non versato al lavoratore.

Gli accessori spettano di diritto, dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, e vanno calcolati ai sensi dell'art. 429 cpc (secondo il meccanismo di calcolo indicato da Cass. Sez. Unite n. 38/2001) fino al 31/12/1994, ed ai sensi dell'art. 16, co. 6, legge n. 412/1991 (cioè con esclusione del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali) in virtù dell'art. 22, co. 36, legge n. 724/1994 dal 01/01/1995 in poi, trattandosi di datore di lavoro pubblico.

Non costituiscono, infine, precedenti vincolanti nel presente giudizio le pronunzie di primo e di secondo grado prodotte dall'appellato lavoratore (relative ad altri dipendenti ERSAC), né le stesse appaiono incompatibili

con le statuizioni qui adottate.

Per un verso, invero, la presente decisione costituisce il frutto di un esame collegiale, che ha comportato il conferimento dell'incarico contabile al CTU previa una più approfondita analisi delle varie questioni di diritto implicate dalla controversia, mentre per altro verso il precedente emesso dalla stessa Corte di appello (sentenza n. 389/2015 tra Zirpoli Giacomo e Regione Campania) riguardava un lavoratore la cui posizione lavorativa, e conseguente livello di inquadramento, erano diverse da quelle invocate dal dipendente qui appellato.

Per quanto riguarda le spese del doppio grado, esse vengono compensate, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame.

Viene invece posto a carico della Regione soccombente il compenso per il CTU.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 1182 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2013 promosso

DA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pt;

CONTRO

GREGORIO LUIGI

avverso la sentenza n. 6681/2012 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno:

- 1) accoglie parzialmente l'appello, e in riforma della impugnata sentenza, condanna la Regione al pagamento in favore dell'appellato di € 1.919,51 in luogo della somma liquidata dal primo Giudice, oltre accessori dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo, da calcolare ai sensi dell'art. 429 cpc (secondo il meccanismo di calcolo di Cass. Sez. Unite n. 38/2001) fino al 31/12/1994, ed ai sensi dell'art. 16, co. 6, legge n. 412/1991 (cioè con esclusione del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali) in virtù dell'art. 22, co. 36, legge n. 724/1994 dal 01/01/1995 in poi;
- 2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
- 3) pone a carico della Regione il compenso per il CTU, liquidato in € 1.200,00 per onorario in favore del dott. Angelo Fiore.

Salerno, 17/02/2016.

Il Consigliere estensore

Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

no 1132/13

CRON _____

CAUSA

REGIONE CAMPANIA c. ANTONIO LLO

IL PRESIDENTE

- Letta la relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata il 19/11/16
- Vista la specifica presentata dal consulente;

liquida

a favore del consulente tecnico di ufficio, dott. ANTONIO FIORO

la complessiva somma di € 120,00# per
onorario.

Pone il pagamento a carico della parte REGIONE CAMPANIA

Salerno, li 17/11/16

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Marianna Martino

Il Presidente

**Sentenza Corte d'Appello di Salerno -Sez. Lav.-
Numero 202/2016
CTU dott. Fiore Angelo**

Onorari			1.200,00
			<hr/>
			1.200,00
CAP	4%	1.200,00	<hr/> 48,00
			1.248,00
IVA	22%	1.248,00	274,56
TOTALE FATTURA			1.522,56
RITENUTA	20%	1.200,00	240,00
NETTO A PAGARE			1.282,56